

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2176

Attuazione DGR n. 2043 del 29.11.2017 “Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro per l’anno 2017 individuazione criterio ripartizione tra Province pugliesi /Città Metropolitana di Bari quota di compartecipazione regionale a copertura oneri funzionamento”.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della PO AA.GG.-personale e controllo di Gestione, dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Visti:

- La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 che prevede, all’articolo 1, comma 4, lett. u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che, all’art. 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell’articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
- L’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego” del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- L’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016 che, nel richiamare l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rinnova, anche per l’annualità 2017, l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a reperire le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento dei Centri per l’Impiego, nella misura di 2/3 (due terzi) a carico del Governo e di 1/3 (un terzo) a carico delle Regioni, confermando il criterio di ripartizione già applicato per il 2016, basato sul numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell’annualità 2015 direttamente impiegati in compiti attinenti l’erogazione di servizi per l’impiego.
- Il Decreto del Segretario Generale del 4 luglio 2017 - registrato dalla Corte dei Conti in data 3 agosto 2017, n. registrazione 1-1783 -, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione all’annualità 2017, ha destinato la complessiva somma di € 170.000.000,00 alla partecipazione agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego, ivi compreso il costo del personale ivi impiegato, nell’ambito delle convenzioni stipulate tra lo stesso Ministero e le Regioni a statuto ordinario. Nello stesso decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce la suddetta somma tra le Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale al personale a tempo indeterminato dell’annualità

2015 direttamente impiegato in compiti di erogazione di servizi per l'impiego; la somma assegnata alla Regione Puglia ammonta ad € 13.982.159,00 calcolata su un numero di lavoratori pari a 461.

- Considerato che nelle more del processo di riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2015, risulta opportuno, in conformità a quanto stabilito dall'Accordo quadro del 22 dicembre 2016, continuare ad affidare alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale, garantendo alle stesse il trasferimento della quota di risorse nazionali e regionali.
- Vista la deliberazione di G.R. n. 2043 del 29.11.2017, che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per l'annualità 2017, allo stato in fase di sottoscrizione;
- Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017";
- Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
- Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
- Vista la legge regionale n. 36 del 9 agosto 2017 "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia";
- Vista la DGR n. 1486 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Variazione".
- Vista la Deliberazione n. 1679 del 24 ottobre 2017 con la quale la Giunta Regionale autorizza, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016.

Risulta indispensabile, attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa di cui all'art. 11, d.lgs. n. 150/2015, continuare a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in favore dei cittadini pugliesi, nonché la copertura dei costi di funzionamento delle strutture deputate all'erogazione dei servizi pubblici per il lavoro, anche con riferimento all'anno 2017, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro del 22 dicembre 2016.

Premesso quanto sopra, si propone di:

- approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, in continuità con la convenzione già stipulata dalle medesime parti in data 11 maggio 2016 per il biennio 2015-2016;
- formalizzare, per il 2017, quale criterio di riparto tra le Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari della quota di compartecipazione della Regione Puglia agli oneri di funzionamento dei servizi

per l'impiego, pari ad € 6.991.079,50, quello applicato dall'Amministrazione regionale per il biennio 2015-2016 e richiamato dalla DGR n. 2043/2017, vale a dire in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego;

- dare mandato all'Assessore regionale alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale a sottoscrivere le relative convenzioni, apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
- autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel capitolo 1501000, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 2043/2017

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di:

- procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Province pugliesi/ Città Metropolitana di Bari - di cui all'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento - finalizzata a disciplinare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione, per l'anno 2017, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per il lavoro nel territorio pugliese, in continuità con la convenzione già stipulata dalle parti in data 11 maggio 2016 per il biennio 2015-2016, in cui è formalizzato il criterio di riparto tra le Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari della quota di compartecipazione della Regione Puglia agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego - pari ad € 6.991.079,50 — confermando quello applicato dall'Amministrazione regionale per il biennio 2015-2016 e richiamato dalla DGR n. 2043/2017, vale a dire in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego;
- delegare l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui al succitato allegato A), autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

- autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad adottare i provvedimenti amministrativi derivanti dall'adozione del presente atto;
- disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE DEL PUGLIA

E

Città metropolitana / Provincia di

(di seguito, denominate PARTI)

VISTI

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”*;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;
- il provvedimento della Giunta regionale n. 2043 del 29.11.2017, di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipulata in data
- il provvedimento della Giunta regionale n. del .../.../..... che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Città metropolitana / Provincia di

PREMESSO CHE

- L’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 22 dicembre 2016 rinnova, anche per il 2017, l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l’impiego e del personale in essi impiegato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni;

CONSIDERATO

- che allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di prestazioni previsti dal decreto legislativo n. 150/2015, le Parti ravvisano la necessità di stipulare una convenzione finalizzata a

regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive

SI CONVIENE

Art. 1

(Rapporti e obblighi)

1. Ai sensi della Convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, approvata con D.G.R. n. 2043 del 29.11.2016, per l'annualità 2017 la Città Metropolitana /Provincia di è **delegata alla gestione organizzativa** ed amministrativa dei centri per l'impiego, nonché dei Servizi di Collocamento Mirato ex L. 68/99 e del Servizio Vertenze Collettive, ivi inclusa la gestione del relativo personale e dei beni strumentali disponibili.
2. Le parti si danno reciprocamente atto dell'attuale vigenza dell'art. 3 comma 1 della legge n. 56/1987, che pone in capo alle amministrazioni comunali la responsabilità delle sedi dei CPI. Sono fatti salvi gli accordi precedentemente assunti tra la Provincia e i Comuni per la regolazione e l'uso delle sedi, anche in termini di eventuale compensazione finanziaria per le sedi messe a disposizione dalla Provincia stessa.

Art. 2

(Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)


1. La Città metropolitana di Bari / Provincia di, compatibilmente con la dotazione organica effettiva, si impegna ad organizzare e a garantire la gestione operativa dei Centri per l'impiego secondo le direttive regionali, già emanate o da adottare, nel rispetto della presente convenzione, garantendo in ogni caso le attività previste dagli articoli 18, 1 comma, 20, 21, 22 e 23, 2 comma, del D.Lgs. n. 150/2015, nonché dall'art. 11, comma 1, lettera d).
2. La Città metropolitana di Bari / Provincia di si obbliga, altresì, ad attribuire la direzione organizzativa dei servizi per il lavoro a livello provinciale ad un dirigente / funzionario che si avvale di una struttura organizzativa di coordinamento, il quale si rapporta funzionalmente alla Regione sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti in base a quanto previsto all' art. 2 c. 1 lett. b) e c. 2 del D.Lgs. n. 150/2015 e recepiti nel piano esecutivo di gestione, anche al fine di evidenziare, con tempestività, eventuali criticità.
3. La Città Metropolitana di Bari/Provincia di, compatibilmente con la dotazione organica presente, si impegna a:
 - a) Ridefinire, in accordo con la Regione, gli ambiti territoriali dei Centri per l'impiego, in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 c. 10 della L. R. n. 3 del 14 marzo 2016, recante "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", che recita espressamente "al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale nell'ambito del processo di riorganizzazione dei servizi di cui all'art. 18 c. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183), costituisce i propri uffici territoriali, denominati Centri per l'Impiego, modificando gli ambiti territoriali di competenza degli stessi, adeguandoli, ove

differenti, a quelli dei distretti sociosanitari e ambiti territoriali sociali, di cui all'art. 5 della l. r. n. 19/2006"

- b) Concordare con la Regione Puglia ogni eventuale modifica organizzativa in ordine al numero dei centri per l'impiego operanti nel territorio, al relativo ambito territoriale, nonché all'organico di sede, così come identificati nell'Allegato 1, che dovranno risultare conformi alle direttive della Regione o preventivamente da questa autorizzate.
4. Le convenzioni stipulate dalla Città Metropolitana / Provincia di con altre Istituzioni pubbliche o private nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, anteriormente alla sottoscrizione della stessa, restano valide fino alla loro scadenza. Sono escluse da detto obbligo le convenzioni inerenti lo svolgimento delle attività ordinarie attribuite ai Servizi per l'impiego o attuative di accordi già in essere.

Art. 3
(Quadro finanziario)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016, gli oneri finanziari di funzionamento dei servizi per l'impiego della Regione per l'annualità 2017, ivi compresi quelli relativi al personale, saranno a carico del MLPS e della Regione Puglia, nella misura fissata dalla Convenzione approvata con DGR n. 2043 del 29.11.2017 sottoscritta tra MLPS e Regione Puglia in data, e secondo quanto previsto nei citati atti.
2. Con il Decreto del Segretario Generale del 4 luglio 2017 - registrato dalla Corte dei Conti in data 3 agosto 2017, n. registrazione 1-1783 -, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato alla Regione Puglia le risorse relative all'anno 2017. Le somme messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno direttamente trasferite alla Città Metropolitana di Bari / Provincia di, e sono caratterizzate da vincolo di destinazione per la esclusiva copertura dei costi connessi al funzionamento dei servizi per il lavoro e delle attività delegate ai sensi della presente convenzione, allo scopo di permettere il controllo della connessa gestione.
3. Le risorse finanziarie regionali destinate alla copertura degli oneri di cui al comma 1, saranno attribuite alla Città metropolitana di Bari / Provincia di, con le medesime modalità di riparto derivanti dall'applicazione del criterio di riparto del finanziamento nazionale, vale a dire in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 3, così come avvenuto per il biennio 2015-2016.
4. La Città metropolitana di Bari / Provincia di..... si impegna a presentare una relazione annuale economico finanziaria entro la data indicata dalla Regione, che dimostri l'utilizzo delle somme trasferite esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.



Art. 4
(Sistema informativo lavoro)

1. Le parti si danno atto che "SINTESI" è la piattaforma telematica regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi per il lavoro, collocamento mirato e politiche attive.
2. La Regione Puglia continuerà a garantire la manutenzione applicativa ed evolutiva del sistema informativo "SINTESI", "Sistema Puglia" e del nodo di interoperabilità regionale (NIRP), nonché le attività di assistenza sistemica e manutenzione applicativa.
3. La Regione Puglia esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio del Sistema Informativo Lavoro univoche a livello regionale in raccordo con il Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 6.
4. La Città metropolitana di Bari/Provincia di, nelle more del trasferimento presso il data center regionale dei server "Sintesi", continuerà a garantire i servizi informatici di connessione, le dotazioni hardware e software di sistema, nonché i servizi di manutenzione ordinaria di hardware e software di sistema, senza maggiori oneri finanziari, utilizzando allo scopo i fondi e le risorse tecniche già a disposizione.

Art. 5
(Durata)

La presente convenzione ha validità per l'annualità 2017.

Data _____

Regione Puglia (sottoscritta digitalmente)

Città metropolitana di Bari / Provincia di (sottoscritta digitalmente)

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. 10/2017 FACCIATE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

